



Associazione Micologica Sostenitori Cultura Ideologica Lucana

Sede legale. Via Iscalunga n. 56, 85020 - Filiano (PZ)

C.F.: 96079200760

amscil@pec.it - cell. 331 3689892

APS - ETS iscritta al R.U.N.T.S. 11/9/2024 con n. rep. 142444

Filiano (PZ) 31 agosto 2025.

Spett.le Assessore
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Dott. Carmine Cicala

agricoltura@cert.regione.basilicata.it

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio

ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it

Consiglio Regionale della Basilicata

cr-basilicata@cert.regione.basilicata.it

e, p.c.:

Comando Regione Carabinieri Forestale Basilicata

Contrada Rio Freddo, 85100 Potenza (PZ)

fpz43949@pec.carabinieri.it

Oggetto: Richiesta di revisione della Legge Regionale n. 35/95 in materia di versamento della tassa annuale per la raccolta dei tartufi, con focus sull'impatto economico e giuridico.

1. Sommario Esecutivo

Il presente dossier, redatto dall'Associazione AMSCIL, ha l'obiettivo di evidenziare una problematica giuridica e gestionale che sta penalizzando i tartufai lucani e, al tempo stesso, generando una perdita di introiti per la Regione Basilicata. La rigida interpretazione della **Legge Regionale n. 35/95**, che impedisce la validità del versamento della tassa di concessione regionale effettuato dopo la scadenza del 31 gennaio, sta spingendo molti operatori a non regolarizzare la propria posizione, incentivando l'attività "in nero".

Si propone una revisione della normativa, in linea con i principi di altre leggi regionali, per consentire il versamento tardivo della tassa con l'applicazione di una sanzione amministrativa proporzionata. Questa modifica non solo sanerebbe una situazione di

incertezza giuridica, ma permetterebbe alla Regione di recuperare un significativo gettito fiscale e di censire correttamente gli operatori del settore.

2. Analisi della Problematicità Giuridica e Amministrativa

L'articolo 17 della Legge Regionale n. 35/95 stabilisce che per esercitare la raccolta dei tartufi è necessario il pagamento di una tassa di concessione regionale annuale, da versarsi entro il 31 gennaio. L'assenza di un esplicito riferimento a una "mora" o a una sanzione per il pagamento tardivo ha portato all'interpretazione, confermata anche sul sito ufficiale della Regione Basilicata, che un versamento effettuato dopo tale data non abilita il tartufaio per l'anno in corso.

Questa interpretazione genera due problematiche principali:

- **Incentivo all'evasione:** I tartufai che, per dimenticanza o per altre ragioni, si trovano a voler pagare dopo il 31 gennaio, vengono de facto dissuasi dal farlo. Consapevoli che il pagamento tardivo non abilita all'attività, molti preferiscono non versare la tassa, operando di fatto in una condizione di illegalità totale e senza la possibilità di regolarizzarsi per l'anno in corso.
- **Conflitto di competenza (nel caso specifico del rinnovo del tesserino):** Come evidenziato dalla nostra lettera precedente, il rinnovo del tesserino, valido per cinque anni, ha una scadenza che non coincide necessariamente con il 31 gennaio. A chi rinnova il tesserino a febbraio o in mesi successivi viene erroneamente richiesto il pagamento di un'ulteriore tassa, generando un onere economico non dovuto e una notevole confusione amministrativa.

3. Mancati Introiti per la Regione: una perdita economica ingiustificata

La rigidità della norma ha un impatto diretto e negativo sulle finanze regionali. Molti tartufai, a cui viene comunicato che il loro pagamento tardivo non è valido, rinunciano al versamento. Questo si traduce in un mancato incasso per la Regione che potrebbe invece essere facilmente recuperato.

Esempio:

- Immaginiamo che su 1.200 tartufai abilitati, circa 100 non paghino la tassa entro il 31 gennaio.
- Con la normativa attuale, il 100% di questi 100 tartufai non pagherà la tassa (per un totale di circa € 9.692 di mancati introiti).
- Se la norma venisse rivista per consentire il pagamento tardivo con una mora (ad esempio, una sanzione di € 20), almeno la metà di questi tartufai (50) potrebbe decidere di regolarizzarsi. La Regione incasserebbe non solo la tassa ma anche la sanzione, generando un introito di circa € 5.846 ($50 \times € 96,92 + 50 \times € 20$).

Una normativa più flessibile si tradurrebbe in un maggior numero di operatori regolarmente censiti e in un incremento delle entrate per le casse regionali.

4. Confronto con altre Leggi Regionali e Nazionali

Le leggi quadro nazionali sulla raccolta dei tartufi (L. 752/85) e dei funghi (L. 352/93) demandano alle Regioni la disciplina di dettaglio, ma la prassi consolidata per il mancato rispetto di scadenze amministrative prevede l'applicazione di sanzioni o more, non la completa preclusione di un diritto. L'interpretazione data alla L.R. 35/95 si pone come una eccezione che, di fatto, va contro un principio di proporzionalità e ragionevolezza amministrativa.

5. Proposta di Modifica Normativa e Soluzione

Per risolvere le problematiche evidenziate, si propone di modificare l'articolo 17 della Legge Regionale n. 35/95, prevedendo la possibilità di regolarizzare il versamento della tassa di concessione regionale anche dopo il 31 gennaio, con l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo fisso o proporzionato al ritardo.

In questo modo, la Regione non solo risolverebbe un'evidente sproporzione sanzionatoria, ma si doterebbe di uno strumento per recuperare introiti che attualmente vengono persi.

Confidiamo che il presente dossier possa stimolare una riflessione profonda e che la Giunta e il Consiglio Regionale vogliano valutare positivamente una modifica che andrebbe a beneficio sia dei tartufai lucani che dell'interesse pubblico.

Distinti saluti,

Il Presidente A.M.S.C.I.L.

(Dott. Antonio Pagano)

